



GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 46	SEDUTA DEL 11/03/2014
OGGETTO: INDIRIZZI TEMPORANEI DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA - PARZIALI MODIFICHE.	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **undici** del mese di **marzo** alle ore **09:00** nella Residenza Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE	
1	TAMBELLINI ALESSANDRO	Sindaco	X	
2	CECCHETTI ENRICO	Assessore		X
3	FRATELLO ALDA	Assessore	X	
4	LEMUCCHI GIOVANNI	Assessore	X	
5	MAMMINI SERENA	Assessore	X	
6	PIEROTTI FRANCESCA	Assessore	X	
7	RASPINI FRANCESCO	Assessore	X	
8	SICHI ANTONIO	Assessore	X	
9	TUCCORI MASSIMO	Assessore		X
10	VIETINA ILARIA MARIA	Assessore		X

Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



La Giunta Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione presentata dal dirigente del Settore Dipartimentale 04 - Settore Attività Economiche e Edilizia - Dirigente, U.O. 4.3 - SUAP, "*INDIRIZZI TEMPORANEI DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA - PARZIALI MODIFICHE.*", così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;

premesse che:

con deliberazione G.C. n. 28 del 31.01.2000 si dettarono indirizzi a carattere temporaneo per il commercio al dettaglio in sede fissa, poi parzialmente modificati con successive deliberazioni n. 161 dell' 11.05.2001, n. 286 del 24.09.2004, n. 27 del 22.01.2008 e n. 401 del 24.08.2010;

è attualmente in fase di concertazione, per la successiva approvazione, la revisione del "Regolamento comunale in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" che non contempla previsioni riguardanti gli esercizi commerciali al dettaglio del settore alimentare;

a salvaguardia del principio della concorrenza, le limitazioni e metodologie di esercizio delle attività individuate per gli esercizi di vicinato si ritiene debbano applicarsi al corrispondente settore alimentare artigianale, dato che l'attività svolta è sostanzialmente la stessa;

in questo senso occorre quindi procedere ad una integrazione di quanto già previsto dal complesso delle deliberazioni sopra richiamate;

nell'ambito della concertazione locale, avviata con la deliberazione G.C. n. 129 del 02.07.2013 e condotta in conformità al Codice del Commercio, è stata valutata positivamente la questione specifica;

il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa;

quanto sopra premesso,

visto l'art. 98 del vigente Codice regionale del Commercio di cui alla L.R. 07.02.2005 n. 28 e s.m.i.;

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

visto lo Statuto comunale;
visto l'articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;

con n. 7 voti favorevoli su n. 7 presenti e votanti;

d e l i b e r a

1 di stabilire:

1.1 il divieto – previsto per gli esercizi di somministrazione – di utilizzare in tutto il centro storico cittadino sistemi di cottura a legna ovvero di potenziare/ampliare quelli esistenti, deve



intendersi applicabile a tutti gli esercizi del settore alimentare che, pur distinti sotto l'aspetto del titolo abilitativo amministrativo, svolgono comunque analoga attività di preparazione e cottura di alimenti;

1.2 l'obbligo, su tutto il territorio comunale, di canalizzare fumi e vapori di cottura, a mezzo di cappa aspirante, un metro e mezzo sopra il colmo dei tetti in un raggio di 10 metri deve intendersi applicabile a tutti gli esercizi del settore alimentare che, pur distinti sotto l'aspetto del titolo abilitativo amministrativo, svolgono comunque analoga attività di preparazione e cottura di alimenti;

1.3 ai fini del corretto svolgimento dell'attività ed accoglienza dei consumatori ed in conformità alla risoluzione MISE n. 75893 del 08.05.2013, gli esercizi commerciali di vicinato ed artigianali che intendono svolgere attività di cessione per il consumo sul posto di prodotti del settore alimentare possano farlo con esclusione della contemporanea presenza di tavoli e sedie associati o associabili. E' ammesso l'uso di limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili ad eventuali piani di appoggio;

2 di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

il Segretario Generale
Dott.ssa Sabina Pezzini

il Sindaco
TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

04 - Settore Attività Economiche e Edilizia - Dirigente
U.O. 4.3 - SUAP